



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

G.C. n.ro 31 del 12 Marzo 2008

ORIGINALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONI. INTEGRAZIONE ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. LIMITE MASSIMO DI SPESA EX ART. 3, 56' COMMA, L. 244/2007.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaotto addì 12 del mese di Marzo, alle ore 15:00 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

			Presente
MASOTTI LORETTA	Sindaco	Presidente	SI
GORI ALDO	Vice Sindaco	Assessore	SI
SANMARCHI ERMANNO		Assessore	SI
PRENCIPE GIUSEPPE		Assessore	SI
GRONDONA STEFANO		Assessore	SI
NERI CRISTINA		Assessore	SI
LELLI LUCA		Assessore	SI

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale Dr.ssa **BOSCHI VALERIA**

Assume la Presidenza la Sig.ra **MASOTTI LORETTA**

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 31 DEL 12 MARZO 2008.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONI. INTEGRAZIONE ALL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. LIMITE MASSIMO DI SPESA EX ART. 3, 56’ COMMA, L. 244/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 3, 56’ comma, della legge 24/12/2007, nr. 244, finanziaria per l’anno 2008, testualmente recita: *“Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”*;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 28/02/2008, esecutiva, si è disposta l’approvazione del programma degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza dell’anno 2008 come previsto dall’art. 3, 55’comma, della medesima L. 244/’07;
- con la predetta deliberazione si è inoltre proceduto alla revoca della propria deliberazione nr. 95/’06 che approvava il regolamento per l’affidamento degli incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione;

CONSIDERATO CHE in base al disposto della legge finanziaria la competenza in materia di regolamentazione dell’affidamento degli incarichi a soggetti esterni è della Giunta Comunale all’interno dell’ordinamento degli uffici e dei servizi e che pertanto occorre procedere in tal senso;

VISTO l’allegato schema di regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, predisposto dagli uffici competenti per essere inserito nel vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 127/2001 e ss. mm. ed ii.;

RITENUTO il predetto schema di regolamento meritevole di approvazione;

DATO ATTO CHE dello stesso verrà data informazione alle OO.SS.;

VISTO l’art. 89 del D.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

CON votazione unanime, favorevolmente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) per le considerazioni premesse, di approvare l’allegato regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, parte integrante e sostanziale del presente atto,

che integrerà il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi, a seguire dall'attuale ultimo articolo 92;

- 2) di dare atto che per l'anno 2008, il limite massimo di spesa per gli incarichi e consulenze è fissato in €. 151.000,00;
- 3) di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo, come previsto dall'art. 3, comma 57, della legge 244/07.
- 4) di disporre, ai sensi dell'art. 8, 5° comma, del vigente Statuto Comunale la duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima che segue l'adozione della presente deliberazione in conformità dell'art. 134 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MASOTTI LORETTA

Il Segretario Generale
Dr.ssa BOSCHI VALERIA

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 14.3.08 al 29.3.08.

Addì, 14.3.08

L'Incaricato delegato

E' stata comunicata, con lettera prot. n. 10953 del 14.3.08 ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

E' stata comunicata, con lettera prot. n. _____ in data _____ al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

E' divenuta esecutiva il **25.3.08** decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000);

RATIFICATA con delibera consiliare nr. _____ del _____.

RIPUBBLICATA dal _____ al _____ ed esecutiva il _____;

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 12.3.08.
A seguire l'art. 92 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Approvato con GC. 127/01 e ss. mm. ed ii.

Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione.

Art. 93
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata continuativa (co.co.co.), dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del d.lgs. n. 165/2001, e dell'art. 2222 e ss. c.c.
2. Il presente regolamento non si applica a:
 - a) incarichi professionali conferiti per il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune e per le attività notarili, trattandosi di incarichi ove l'aspetto fiduciario ha massima rilevanza;
 - b) incarichi previsti e regolamentati dal D.Lgs. 163/2006;
 - c) incarichi di docenza nell'ambito di attività di addestramento e formazione in ragione dell'aspetto fiduciario dei medesimi conferimenti;
 - d) incarichi relativi ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - e) incarichi comportanti prestazione di servizi;
 - f) contratti d'opera;
 - g) incarichi per celebrazioni di ricorrenze istituzionali (25 aprile, 2 giugno, ecc.);
 - h) incarichi di progettazione urbanistica, paesaggistica e similari.
3. L'elenco di cui sopra non è da intendersi esaustivo.
4. Nell'ipotesi in cui la natura dell'incarico da affidare sia mista (es. studio e prestazione di servizio), si applica il principio della prevalenza.

Art. 94
Presupposti e requisiti per il conferimento di incarichi

1. Per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata specializzazione, da intendersi come:
 - 1.1. possesso del diploma di laurea triennale (nuovo ordinamento universitario) ed almeno un anno di esperienza pratica in materie e con indirizzo strettamente attinenti alla prestazione da affidare;
 - 1.2. possesso del diploma di laurea triennale (nuovo ordinamento universitario) e master in materie attinenti alla prestazione da affidare;
 - 1.3. possesso del diploma di laurea triennale (nuovo ordinamento universitario) e stage annuale in materie attinenti alla prestazione da affidare;
 - 1.4. possesso del diploma di laurea magistrale o, comunque del vecchio ordinamento;
 - 1.5. possesso del diploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento universitario);L'incarico viene conferito in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) ogni coordinatore o responsabile deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del settore o servizio di competenza;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, le penali, termini della prestazione e tempi e modalità del compenso della collaborazione.

Art. 95

Programmazione dei fabbisogni

1. L'Amministrazione individua annualmente, in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 55, della L. n. 244/2007, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui collegare i contratti di cui agli articoli che precedono.

Art. 96

Selezione

1. Il Coordinatore o Responsabile competente procede, fatto salvo quanto previsto al successivo comma ed all'art. 98, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
 - a) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno all'Amministrazione nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente art. 94 "Presupposti e requisiti per il conferimento di incarichi", lett. b);
 - b) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - d) la sua durata;
 - e) il compenso previsto;
 - f) le altre caratteristiche dell'incarico.
2. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di requisiti di professionalità e di abilità, è comunque consentito di avvalersi della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006).

Art. 97

Criteri per la selezione degli esperti esterni

1. Il Coordinatore/Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, eventualmente avvalendosi di una commissione da lui appositamente nominata, composta dal medesimo Coordinatore/responsabile e da due esperti.
2. La valutazione è effettuata in termini comparativi sulla base degli elementi curriculari, delle proposte operative e delle proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico descritte nel curriculum;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta risultanti dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello eventualmente proposto dal Coordinatore/Responsabile.
3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, si possono definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 98

Requisiti per il conferimento di incarichi senza selezione comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 94, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione e, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza buon andamento ed economicità, quando ricorrano le seguenti circostanze:
 - a) qualora l'incarico da conferire abbia un valore inferiore o pari ad €. 5.000,00 esclusi Iva o oneri di altra natura;
 - b) sia andata deserta od infruttuosa la selezione di cui agli articoli precedenti;
 - c) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili o analoghi;
 - e) per incarichi relativi a programmi o progetti finalizzati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art. 99

Conferimento di incarichi professionali di progettazione di valore inferiore ai 100.000 euro

1. Gli incarichi professionali di progettazione di valore inferiore ai 100.000 euro, vengono affidati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 163/2006, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dai precedenti articoli.

Art. 100

Formalizzazione dell'affidamento

1. Il Coordinatore/Responsabile approva con determinazione le risultanze del procedimento di selezione e lo schema di contratto.
2. Il contratto è stipulato a cura del Coordinatore/Responsabile che provvede ad effettuare tutti gli adempimenti di legge. Il contratto deve contenere:
 - le esatte generalità del contraente;
 - la precisazione della natura dell'affidamento di lavoro: autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza del termine indicato, senza obbligo di preavviso;
 - il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - l'oggetto della prestazione professionale;
 - le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - i profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;
 - le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività nel caso di incarichi professionali;
 - l'ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità per la relativa liquidazione;
 - la determinazione delle penali pecuniarie nel caso di incarichi professionali e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;
 - la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - il foro competente in caso di controversie.

Art. 101 Pubblicità

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia, pubblicizza gli incarichi conferiti:
 - a) secondo quanto previsto dall'art. 53, 14' comma, del D.Lgs. n. 165/01, mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni;
 - b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, 14' comma, del D.Lgs. n. 165/01 e dell'art. 3, commi 18 e 54 della L. n. 244/2007, la pubblicazione, nella apposita sezione del sito web dell'Amministrazione. A tale proposito, il Coordinatore o Responsabile competente alla sottoscrizione del contratto, informa il servizio Contratti mediante apposita dicitura nel dispositivo della determina di impegno di spesa, che trattasi di incarico soggetto a pubblicazione sul sito web. Il servizio Contratti, il giorno della sottoscrizione del contratto, comunica con apposita e-mail al servizio URP: il settore di riferimento, l'oggetto dell'incarico affidato, le generalità dell'incaricato, il compenso, la data di sottoscrizione e la data di termine dell'incarico. Il servizio URP provvede alla pubblicazione al massimo il giorno seguente. I dati come prima pubblicati, saranno reperibili sul sito web dal giorno della sottoscrizione del contratto di affidamento od al massimo il giorno dopo, per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno in cui la relativa determinazione di impegno è stata adottata. Quando l'incarico è affidato senza fare ricorso al servizio Contratti, il Coordinatore/Responsabile – a sua cura – provvede a comunicare al servizio URP i dati necessari per la pubblicazione sul sito web.

Art. 102 Corrispettivo

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione.
2. Le modalità di liquidazione del corrispettivo devono essere precisate nel contratto.

Art. 103 Verifica del buon andamento dell'incarico

1. Il Coordinatore o Responsabile che ha sottoscritto il disciplinare, verifica il corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività espletate e dei risultati conseguiti dal medesimo.

Art. 104 Limite massimo di spesa annuo per collaborazioni e incarichi di studio, ricerca o consulenza

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, il limite massimo della spesa corrente per gli incarichi e le consulenze è fissato in apposita delibera adottata dalla Giunta Comunale a carattere annuale. Sono esclusi dal predetto limite massimo, gli incarichi previsti dal comma 2 dell'art. 93 di cui sopra.